



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 15.9.2014
COM(2014) 578 final

ANNEX 7

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione dell'Accordo di partenariato economico (APE) tra gli Stati dell'Africa occidentale, l'ECOWAS e l'UEMOA, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra

ALLEGATO F

PROTOCOLLO RELATIVO AL PROGRAMMA APE PER LO SVILUPPO (PAPED)

PREAMBOLO

LE PARTI DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO TRA GLI STATI DELL'AFRICA OCCIDENTALE, L'ECOWAS E L'UEMOA, DA UNA PARTE, E L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DALL'ALTRA

TENENDO presenti gli obiettivi citati nell'APE;

CONVINTE della necessità di rendere il programma APE per lo sviluppo (PAPED) uno dei principali strumenti per garantire la dimensione relativa allo sviluppo dell'APE tra l'Africa occidentale e l'Unione europea;

PRENDENDO ATTO delle conclusioni delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea del 10 maggio 2010 e del 17 marzo 2014, che hanno accolto con favore il PAPED e hanno riconosciuto l'importanza dei meccanismi intesi ad aiutare la regione dell'Africa occidentale ad affrontare gli adattamenti e gli adeguamenti necessari sul piano economico, sociale e fiscale, nonché delle stime dei fondi indicativi disponibili a tali date per attività connesse al PAPED a valere sull'insieme dei suoi strumenti finanziari;

DESIDEROSE di precisare in via convenzionale, mediante un allegato che formi parte integrante dell'APE e in conformità con i suoi principi, le modalità di attuazione e di sostegno del PAPED;

CONVENGONO quanto segue:

CAPO I - OBIETTIVI E PRINCIPI

Articolo 1

Obiettivi

1. Il presente Protocollo ha lo scopo di precisare le modalità di attuazione del programma APE per lo sviluppo (PAPED) in base alle disposizioni della parte III dell'Accordo. Tale attuazione si realizza in uno spirito di partenariato, nell'ambito del sostegno agli sforzi della regione dell'Africa occidentale per la realizzazione degli obiettivi indicati nell'Accordo di partenariato economico (APE) e nell'Accordo di Cotonou.
2. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 57 dell'Accordo, l'attuazione del PAPED dovrà favorire:
 - a) la diversificazione e l'aumento delle capacità produttive;
 - b) lo sviluppo del commercio intraregionale e l'agevolazione dell'accesso ai mercati internazionali;
 - c) il miglioramento e il potenziamento delle infrastrutture nazionali e regionali legate al commercio;
 - d) la realizzazione degli adeguamenti indispensabili e la considerazione delle altre esigenze legate al commercio;

- e) l'attuazione, il controllo e la valutazione dell'APE da parte della regione dell'Africa occidentale.

Articolo 2

Principi

1. Le Parti si impegnano ad attuare il presente protocollo tenendo conto degli impegni concordati a livello internazionale in materia di efficacia degli aiuti allo sviluppo e degli obiettivi, delle strategie e delle priorità di sviluppo della regione dell'Africa occidentale, sia a livello nazionale che regionale. In particolare, si tiene conto della vulnerabilità dei paesi senza sbocco sul mare e insulari nonché delle esigenze specifiche dei paesi in situazione postbellica.
2. Nel perseguimento degli obiettivi dell'APE e nell'applicazione del presente Protocollo le Parti sostengono e aderiscono altresì ai principi seguenti:
 - a) l'adeguamento tra le esigenze formulate e i finanziamenti;
 - b) la titolarità e la prevedibilità degli aiuti a termini della dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti e del programma d'azione di Accra;
 - c) la sostenibilità delle risorse a termini dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'Accordo;
 - d) l'efficienza, la coerenza e il coordinamento delle azioni;
 - e) la sussidiarietà tra il livello regionale e quello nazionale;
 - f) la programmazione pluriennale delle attività del PAPED.

CAPO II - MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PAPED

Articolo 3

Programmazione

1. Il PAPED è attuato sulla base indicativa di una matrice di attività articolata in piani operativi, che precisano le attività prioritarie della regione dell'Africa occidentale a livello nazionale e regionale, i costi stimati e il calendario di attuazione. I piani operativi sono formulati in base a una procedura partecipativa e a un dialogo con i partner tecnici e finanziari, per ciascun periodo di attuazione, sulla scorta del documento quadro del PAPED.
2. A norma dell'articolo 54 dell'Accordo la programmazione del sostegno dell'Unione europea viene effettuata a valere sul Fondo europeo di sviluppo (FES), conformemente alle disposizioni dell'accordo di Cotonou e dei programmi indicativi nazionali e regionali. La programmazione del sostegno fornito dagli Stati membri dell'Unione europea si svolge conformemente alle disposizioni dei rispettivi strumenti bilaterali di cooperazione. Per gli altri strumenti essa viene effettuata in conformità delle rispettive basi giuridiche.
3. I piani operativi sono sufficientemente flessibili da consentire l'adeguamento permanente delle attività agli obiettivi del PAPED e da tener conto di eventuali cambiamenti della situazione degli Stati e delle organizzazioni regionali. A tal fine le Parti procedono in particolare ad una revisione periodica di tali piani.

4. Le Parti si accordano per individuare sinergie e complementarità tra le attività del PAPED e altri programmi di sostegno al commercio durante le fasi di elaborazione, attuazione, controllo e valutazione, nonché nell'applicazione dell'intesa operativa.
5. Nel quadro delle procedure di cui all'articolo 54 dell'Accordo le Parti concordano piani di finanziamento indicativi connessi ai piani operativi in seguito ad un dialogo a cui esse invitano gli altri partner tecnici e finanziari e le cui conclusioni sono concordate e firmate dalle Parti Africa occidentale e Unione europea.
6. La Parte Africa occidentale si impegna ad assicurare la coerenza tra l'attuazione del PAPED, da un lato, e le sue politiche e strategie di sviluppo economico e settoriale e i suoi strumenti di programmazione di bilancio, dall'altro.

CAPO III - MODALITA' DI FINANZIAMENTO

Articolo 4

Fonti di finanziamento

1. Le modalità di finanziamento da parte dell'Unione europea e dei suoi Stati membri sono descritte all'articolo 54 dell'Accordo.
2. La Parte Africa occidentale apporta il suo contributo, anche finanziario, all'attuazione del PAPED.
3. Nell'ambito della cooperazione di cui all'articolo 54, paragrafo 4, dell'Accordo, l'Unione europea e i suoi Stati membri forniscono il loro sostegno per trovare il finanziamento integrativo necessario, in particolare agevolando l'intervento di altri investitori.

Articolo 5

Importo del finanziamento

1. Nel quadro degli articoli 3 e 4 del presente Protocollo e della parte III dell'Accordo le Parti si impegnano a mobilitare risorse per il finanziamento dei programmi operativi pluriennali.
2. L'importo indicativo del finanziamento che la Parte europea dovrà apportare per ciascun piano pluriennale è comunicato alla Parte Africa occidentale, all'inizio del periodo, fatta salva la durata dei cicli di programmazione degli strumenti di cooperazione utilizzati a tal fine, conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del presente Protocollo.
3. Entro la fine di ciascun periodo di attuazione dei piani operativi le Parti valutano il livello di esecuzione dei programmi, il grado di realizzazione degli impegni e l'entità degli esborsi. Questa valutazione congiunta serve da base per orientare i piani operativi per il periodo successivo.

4. Il Consiglio congiunto dell'APE Africa occidentale – Unione europea esamina le questioni relative agli aspetti "sviluppo" dell'Accordo e formula raccomandazioni appropriate per la sua effettiva attuazione.

Articolo 6

Ammissibilità al finanziamento

I seguenti enti od organismi sono ammissibili, tra gli altri, ai finanziamenti istituiti nell'ambito del PAPED, fatte salve le disposizioni relative agli specifici strumenti di cooperazione mobilitati a tale scopo. Tali enti od organismi sono:

- a) Stati dell'Africa occidentale e loro ripartizioni;
- b) organizzazioni d'integrazione regionale (ECOWAS, UEMOA), nonché le rispettive strutture specializzate;
- c) altre organizzazioni intergovernative cui appartengono uno o più Stati dell'Africa occidentale, comprese le organizzazioni cui aderiscono Stati non membri dell'Africa occidentale, autorizzate dagli Stati dell'Africa occidentale o dalle due organizzazioni regionali;
- d) organismi congiunti istituiti dagli Stati dell'Africa occidentale e dall'Unione europea per realizzare determinati obiettivi specifici;
- e) agenzie nazionali e/o regionali pubbliche o parastatali nonché istituzioni finanziarie pubbliche e banche di sviluppo degli Stati dell'Africa occidentale; società, imprese e altri organismi del settore privato degli Stati o della regione dell'Africa occidentale;
- f) intermediari finanziari dell'Africa occidentale che concedono, promuovono e finanziano investimenti privati negli Stati dell'Africa occidentale;
- g) gli attori non governativi degli Stati dell'Africa occidentale.

Articolo 7

Fondo regionale APE

1. A norma dell'articolo 61 dell'Accordo la Parte Africa occidentale, in consultazione con i partner tecnici e finanziari, istituisce un Fondo regionale APE per mobilitare, incanalare e coordinare le risorse dell'Unione europea, dell'Africa occidentale e di altri investitori di concerto con il PAPED. I settori di intervento del Fondo regionale APE sono i medesimi del PAPED.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le Parti possono concordare altri meccanismi o altre modalità di finanziamento del PAPED. Se del caso, le Parti istituiscono procedure conformi alla dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti al fine di garantire che gli stessi siano erogati in maniera semplificata, efficace e rapida.

CAPO IV

INTESA OPERATIVA

Articolo 8

Intesa operativa

1. In considerazione degli impegni in materia di efficacia degli aiuti, la Parte Unione europea istituirà un accordo operativo proprio, in linea con il quadro istituzionale dell'APE, volto in particolare ad assicurare, nell'ambito del suo sostegno al PAPED, le seguenti funzioni:
 - a) il coordinamento del sostegno europeo, in linea con il codice di condotta dell'Unione europea in materia di divisione dei compiti nell'ambito della politica di sviluppo;
 - b) il controllo dell'assistenza fornita;
 - c) il dialogo con i beneficiari in merito all'attuazione del PAPED e le pertinenti politiche e strategie di sviluppo economico e settoriale;
 - d) la mobilitazione di risorse a norma dell'articolo 54 dell'Accordo;
 - e) l'equilibrio e l'adeguamento tra esigenze, sostegno e fonti di finanziamento.
2. La Parte Africa occidentale istituirà un'intesa operativa propria, in linea con il quadro istituzionale dell'APE, volta a garantire l'attuazione delle attività del PAPED in sinergia con l'attuazione del programma di integrazione regionale, in particolare il recepimento delle politiche regionali da parte degli Stati, l'applicazione del quadro normativo regionale e il controllo del medesimo.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9

Valutazione

1. Le Parti assicurano una valutazione del PAPED con la frequenza da esse concordata. Il quadro strategico, la matrice di attività e i piani operativi del PAPED costituiscono gli elementi essenziali di tale valutazione.
2. Nell'ambito dell'Osservatorio della competitività di cui all'articolo 61 dell'Accordo, le Parti definiscono congiuntamente indicatori di realizzazione e di risultato riguardanti, in particolare, gli effetti e le ripercussioni dell'APE e del PAPED nella regione dell'Africa occidentale, fra l'altro, sulla competitività e sulla diversificazione della produzione, sugli investimenti, sul commercio regionale, sul commercio con l'Unione europea e con il resto del mondo, segnatamente le esportazioni della Parte Africa occidentale di prodotti trasformati e di servizi, sull'occupazione e, più in generale, sullo sviluppo socioeconomico degli Stati dell'Africa occidentale.
3. A norma delle disposizioni di cui alla parte III dell'Accordo le Parti utilizzano gli indicatori definiti congiuntamente per perseguire la sinergia tra il ritmo dell'attuazione degli impegni assunti dalla Parte Africa occidentale, da un lato, e i progressi compiuti nell'attuazione delle attività e dei programmi del PAPED, dall'altro.

Articolo 10

Revisione del Protocollo

Le modifiche e le revisioni del presente Protocollo sono soggette alle stesse norme e procedure stabilite all'articolo 111 dell'Accordo.